



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.comune.ginosa.ta.it

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: [+39 0998290236](tel:+390998290236)

Fax: [+39 0998244001](tel:+390998244001)

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Ordinanza n.28 del 30.06.2021

IL SINDACO

Premesso:

- che la L.R. n.24/2012, ed in particolare l'art.24, così come modificato dalla L.R. n. 20/2016 che qui di seguito si riporta:
All'articolo 24 della L.R. 24/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - ✓ a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi.
Gli ARO proseguono le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti.”;
 - ✓ b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario.”;
- che il Comune di Ginosa ricade nell'ARO TA/3, insieme al Comune di Castellaneta, capofila, ed ai comuni di Massafra e Palagiano, ed i Comuni gestiscono in forma associata i suddetti servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili mediante l'Assemblea di ARO, composta dai Sindaci (o Assessori delegati) dei Comuni facenti parte dell'ARO, ed alla quale sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata;
- che con Deliberazione n. 1 dell'11.07.2013 l'Assemblea dei sindaci dell'ARO 3/TA ha approvato la convenzione per la gestione associata chiamata ARO 3/TA dei servizi di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- che con Determinazione n. 4 del 19.12.2013 il Responsabile dell'Ufficio di ARO ha affidato l'incarico di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani. I progettisti incaricati hanno richiesto i dati necessari per la redazione del Progetto preliminare ed hanno elaborato e consegnato la bozza del Progetto preliminare, di volta in volta messa a disposizione delle Amministrazioni Comunali;
- che con Decreto n°01 del 19.06.2015, il Commissario ad Acta — ARO 3/TA, ha approvato gli "atti propedeutici all'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. dell'ARO 3/TA: "Regolamento di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani" e lo "Schema- Carta dei Servizi (Relazione sugli obblighi di servizio)";
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 2725/2014, con cui, tra le altre cose, veniva nominato un Commissario ad acta per l'ARO 3/TA, definendo contestualmente le relative attività di competenza;
- con Decreto del D.G.R. n. 6/2018 veniva nominato il RUP del servizio di: "Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e servizi complementari nell'ambito di raccolta ottimale

TA 3" nella persona dell'arch. Aldo Caforio, dipendente del Comune di Castellaneta (TA);

- che l'Assemblea di ARO TA3 del 14/05/2018, all'unanimità i Sindaci e/o loro delegati hanno condiviso e approvato il progetto del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ARO TA3, adeguato alle variazioni specificatamente richieste dalle singole amministrazioni proponenti, ivi incluse le variazioni di costo del servizio per ogni singolo comune;
 - che con nota prot. n. 11112 del 18/04/2019 del comune di Ginosa ha attestato copertura finanziaria prodotta dai singoli comuni all'affidamento di cui sopra e con proprie note rispettivamente agli altri Comuni prot. n. 3945 del 20/02/2019 del comune di Castellaneta, prot. n. 2105 del 20/02/2019 il comune di Palagiano e prot. n. 13353 del 14/03/2019 del Comune di Massafra;
 - che con Decreto n. 64 del 1/08/2019 del Commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia dell'ARO 3/TA – per il servizio di gestione dei rifiuti nella persona dell'avv. Gianfranco Grandaliano è stato approvato il progetto unitario del servizio Approvati gli atti di gara. e indetta la gara. (Decreto a contrarre- CIG 8012307CE4);
 - che con Decreto n. 65 del 9/08/2019 è stato individuato il giorno 30 settembre 2019 alle ore 12.00 come nuovo termine di presentazione delle offerte di gara ed è convocata per il giorno 4 ottobre 2019 alle ore 10.00 la prima seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative;
- che con Decreto n. 88 del 15/10/2019 del Commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia dell'ARO 3/TA – per il servizio di gestione dei rifiuti nella persona dell'avv. Gianfranco Grandaliano è stato Nominato il seggio di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari dell'ARO 3/TA;
- che i lavori della commissione sono iniziati in data 18.10.2019 per l'esame della documentazione amministrativa presentata dalle diverse imprese partecipanti, finalizzata all'ammissione alla fase (esame offerta tecnica);
 - che con Decreto n°1 del 14/07/2020 del Commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia – per il servizio di gestione dei rifiuti, avv. Gianfranco Grandaliano, è stato revocato in autotutela il predetto bando di gara ed i conseguenti atti, al fine di provvedere ad una revisione del progetto posto a base di gara;
 - che ad oggi la procedura di gara per la gestione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari dell'ARO 3/TA non risulta pertanto conclusa;

Dato atto:

- che con Determinazione Reg. Gen. n.340 del 16.05.2012 veniva aggiudicato in via definitiva alla TeknoService S.r.l. il servizio di gestione dei rifiuti urbani per la durata di sette anni, per il canone annuale definitivo di € 2.034.278,10 oltre IVA ed oneri di smaltimento;
- che con Determinazione Reg. Gen. n. 462 del 02.07.2012 veniva disposta l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione da parte di TeknoService S.r.l. con decorrenza dal 04.07.2012, nelle more della stipula del contratto, che veniva poi stipulato con il n°22 di Rep. in data 12.07.2012;
- che il servizio di fatto ha avuto inizio il 04.07.2012 con termine, pertanto, al 03.07.2019;
- che con Determinazione n°814 del 19-06-2018 si è proceduto alla integrazione servizi e adeguamento canone - CIG:310497419A e che la compensazione dei servizi ha comportato un aumento del canone annuo di € 69.297,57 oltre IVA 10%;
- che la società suddetta ha assicurato il servizio di igiene urbana in proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni per tutto il periodo relativo dal 03.07.2019 al 03.07.2020i;
- che con ordinanza sindacale n°48 del 02/07/2020 si è provveduto a prorogare il servizio di igiene urbana, senza soluzione di continuità ed agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali preesistenti, alla ditta alla Teknoservice S.r.l., con sede in Viale Artigianato 10 – Piossasco (TO), P.IVA. 08854760017 per un periodo transitorio di 12 (dodici) mesi;

Dato atto che l'art. 24 della L.R. n. 24/2012, al comma 2, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 20/2016, dispone che, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono pro-

cedere ad affidare singolarmente i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario;

Richiamato:

- che, in attuazione della precitata disposizione normativa e tenuto conto del mancato avvio del servizio unitario questa Amministrazione Comunale, non essendoci stata conclusione dell'affidamento unitario dell'ARO TA/3 ha predisposto quanto segue al fine di indire la "gara ponte":
 - ✓ con DGC n.178 del 26/10/2020 si disponeva al Responsabile VI Settore, nelle more dell'avvio della gestione unificata d'ambito, di attivare le procedure necessarie e propedeutiche per l'espletamento di una gara ponte ad evidenza pubblica, da svolgersi ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del D.lgs. n°50/2016, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di spazzamento, raccolta, e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, in riferimento al territorio comunale di Ginosa, di durata compatibile con quanto prescritto dall'art. 24 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., avente clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario da parte del competente ARO;
 - ✓ con D.D. n°236/RG in data 01.02.2021 del Responsabile VI Settore, si è provveduto all'affidamento dell'incarico tecnico professionale per la redazione del progetto tecnico, del quadro economico, dell'assistenza tecnica all'ufficio Ambiente durante la preparazione e l'espletamento della gara d'appalto e di quant'altro attinente per il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi nel Comune di Ginosa propedeutici alla pubblicazione ed espletamento della cosiddetta "gara ponte", all'Ing. Antonello LATTARULO, con sede in Putignano (BA) alla Via M. L. King n°28;
 - ✓ in data 18/03/2021 col Cron. Gen. n. 11 veniva stipulata la convenzione/disciplinare con l'Ing. Antonello Lattarulo per la redazione del progetto tecnico, del quadro economico, di assistenza tecnica all'ufficio Ambiente durante la preparazione e l'espletamento della gara d'appalto e di quant'altro attinente del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi nel Comune di Ginosa propedeutici alla pubblicazione ed espletamento della cosiddetta "gara ponte";
 - ✓ in data 24/06/2021 veniva acquisita col Prot. n°18767, la richiesta documentazione di progetto propedeutica all'avvio della gara ponte, trasmessa in ottemperanza alla convenzione Cron. Gen. n°11 del 18.03.2021 dall'Ing. Antonello LATTARULO, con sede in Putignano (BA) alla Via M. L. King n°28;

Considerato:

- che l'amministrazione comunale prima di procedere all'approvazione del progetto da mettere in gara, redatto dall'ing. Lattarulo, ritiene necessario consultare le rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria;
- che é necessario ed urgente, nelle more dello svolgimento della gara dell'ARO TA/3, e/o dell'avvio e conclusione della gara ponte, garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che l'interruzione degli stessi possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica ed all'ambiente;
- che l'estrema urgenza di provvedere alla gestione con continuità del servizio di igiene urbana — è rappresentata, nel caso di specie, sia dal mancato espletamento della gara ARO TA/3 che dall'

avvio e conclusione della gara ponte;

- che in data 03/07/2021 scade la predetta ordinanza sindacale n. 48 del 02/07/2020 con la quale veniva affidato in proroga alla ditta Teknoservice S.r.l., con sede in Viale Artigianato 10 – Piossasco (TO) il servizio di igiene urbana;

Ritenuto, pertanto, necessario continuare a ricorrere all'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente per l'esecuzione senza soluzione di continuità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, atteso che la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti che potrebbe derivare dall'eventuale interruzione di detto servizio, non è allo stato fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure e procedure, sicché legittima il sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall'ordinamento giuridico (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Atteso di dover provvedere con urgenza, e provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e igiene pubblica.

Visto l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle Direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".

Visto il 3° comma del medesimo articolo 191 che stabilisce "le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali".

Considerato che la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato articolo 191, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della procedura in corso;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, mediante un provvedimento "extra ordinem", a fronte della situazione venutasi a creare e prima descritta;

Vista la relazione protocollo n°19374 del 30.06.2021, a firma del Responsabile VI Settore "LL.PP., Ambiente e Manutenzioni", ing. Giovanni Zigrino, che esprime "parere tecnico favorevole con specifico riferimento alle conseguenze ambientali" ed indica per le prestazioni da effettuare, l'importo del canone mensile già stabilito dalla precedente ordinanza n°48 del 02.07.2020, pari ad €.175.297,98 oltre IVA come per legge, che include tutti i costi da sostenere al fine di garantire il mantenimento degli standard di servizio attuali;

Preso atto, pertanto, che esistono i presupposti per ordinare alla Teknoservice S.r.l., ditta esecutrice del servizio in corso, con sede in Viale Artigianato 10 – Piossasco (TO), P.IVA. 08854760017, di proseguire, senza soluzione di continuità, i servizi di igiene urbana di cui all'oggetto, agli stessi patti e condizioni tecnico- prestazionali di cui alla precedente ordinanza n°48 del 02.07.2020 ovvero agli stessi patti e condizioni di cui al capitolato - offerta migliorativa e precedente contratto n°22 di Rep. del 12.07.2012, comprensivo delle integrazioni, per un periodo transitorio non superiore a 9 (nove) mesi e, pertanto, dal 04.07.2021 sino al 03.04.2022, come previsto dalle vigenti disposizioni normative, salvo revoca anticipata, ove in tale lasso di tempo la nuova gara unitaria sia aggiudicata o alternativamente venga espletata la gara ponte, ovvero sino all'individuazione del nuovo gestore;

Ritenuto di provvedere provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento del contratto, come definite dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di assicurare l'erogazione del servizio di igiene ambientale;

Visti:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", che all'articolo 191 dispone che il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a tutela della salute e dell'ambiente;
- la circolare interpretativa 5982/RIN del 22.04.2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art.191 del D.lgs. 152/2006;
- l'articolo 7-bis del citato D.lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

Considerato che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica, per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria;

Rilevato che, allo stato attuale, ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, per cui occorre assicurare la continuità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto da parte del Comune di Ginosa, nel rispetto della normativa vigente in materia

ORDINA

- alla TeknoService S.r.l., ditta esecutrice del servizio in corso, con sede legale in Viale Artigianato 10 - Piosasco(TO) P. IVA. : 08854760017, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria, l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al capitolato, offerta migliorativa e contratto in essere sopra citato, dei servizi di igiene urbana di cui all'oggetto, per un periodo transitorio non superiore a 9 (mesi) mesi e pertanto a decorrere dal 04.07.2021 sino al 03.04.2022, come previsto dalle vigenti disposizioni normative, salvo revoca anticipata, ove in tale lasso di tempo la nuova gara ARO TA/3 e/o la "gara ponte" siano aggiudicate, ovvero sino all'individuazione del nuovo gestore, a fronte di canone mensile onnicomprensivo di €.175.297,98 oltre IVA come per legge; quanto innanzi, nelle more dell'espletamento della gara dell'ARO TA/3, finalizzata all'individuazione del soggetto gestore, o alternativamente della gara ponte.

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs. n.152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza alla TeknoService S.r.l., ditta esecutrice del servizio in corso, con

sede legale in Viale Artigianato 10 – Piossasco (TO), P.IVA: 08854760017;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, ai fini della massima pubblicità e diffusione;
- la trasmissione, così come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, entro tre giorni dall'emissione:
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite della Prefettura di Taranto;
 - al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - al Ministro della Salute;
 - al Ministro delle attività produttive;
 - al Presidente della Regione Puglia e all'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del D.lgs. 152/2006;
 - al Presidente della Provincia di Taranto;
 - alla A.S.L. di Taranto;
 - alla Prefettura di Taranto;
 - al Responsabile del Procedimento; — Sede.
 - al Responsabile dei Settore Ambiente — Sede.
 - al Responsabile dei Servizio Ragioneria — Sede.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Puglia, sez. di Taranto, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.


IL SINDACO
VITO PARISI

